

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4381)

**d'iniziativa dei deputati RICCIO, ORIGLIA, BORIN, DI GIANNANTONIO
e SIMONACCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1963*

Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'Albo degli esercizi pubblici di interesse turistico nazionale.

L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere della Commissione di cui all'articolo seguente della presente legge, a seguito della domanda presentata dal titolare della licenza dell'esercizio o su proposta dell'Ente provinciale per il turismo.

Art. 2.

La Commissione che deve esprimere il proprio parere sull'iscrizione all'Albo è composta di:

- a) un rappresentante del Ministero del turismo, presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

d) un rappresentante della Associazione nazionale tra le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

e) un rappresentante della Unione province d'Italia;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

g) un rappresentante dell'Unione italiana fra le Camere di commercio, industria ed agricoltura;

h) due rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il carattere di esercizio pubblico di interesse turistico nazionale viene desunto:

- a) dall'ubicazione in zona di interesse turistico;

- b) dalla tradizione;
- c) dalle caratteristiche artistiche e storiche;
- d) dalla attrezzatura ed organizzazione;
- e) dalle specialità ed attrattive particolari offerte dall'esercizio.

Art. 4.

La iscrizione all'Albo può essere concessa esclusivamente agli esercizi destinati al servizio turistico e di ospitalità.

Gli esercizi che ottengono la iscrizione all'Albo hanno diritto di esporre al pubblico apposito segno distintivo e non possono es-

sere utilizzati per attività diversa senza autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

Ove vengano a mancare i requisiti minimi richiesti per la iscrizione il Ministro, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo, mediante proprio decreto.

Art. 5.

Su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo sarà emanato il regolamento di attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.